

PRELIEVO DI CUI ALL'ART. 19 BIS, LEGGE n. 157/1992

SPECIE: COLOMBO (*Columba livia* varietà *domestica*) e TORTORA DAL COLLARE (*Streptopelia decaocto*).

STAGIONE VENATORIA: 2026/2027.

MOTIVAZIONE DELLA DEROGA: per prevenire gravi danni a colture da seme prossime alla raccolta, a coltivazioni di cereali autunno-vernini, a colture proteo oleaginose a semina autunnale.

MEZZI, IMPIANTI O METODI DI CATTURA O DI UCCISIONE AUTORIZZATI: l'uso dei mezzi di cui alla Legge n. 157/1992, art. 13, comma 1, raccomandando l'uso di munizioni atossiche, senza l'utilizzo di richiami di alcun tipo.

PERIODO DI APPLICAZIONE: nel rispetto dei limiti previsti dal calendario venatorio regionale:

COLOMBO DI CITTA': dal 1° ottobre 2026 al 31 gennaio 2027

TORTORA DAL COLLARE: dal 1° ottobre al 30 novembre 2026

LIMITI QUANTITATIVI: prelievo da appostamento fisso e temporaneo (capanno prefabbricato) ed in forma vagante per:

Colombo: un numero massimo giornaliero e stagionale di 30 e 200 capi per operatore, per un prelievo complessivo stagionale regionale di 15.000 capi;

Tortora dal collare: un numero massimo giornaliero e stagionale di 15 e 100 capi per operatore, per un prelievo complessivo stagionale regionale di 2.000 capi.

CONDIZIONI DI RISCHIO: la popolazione di colombo ha raggiunto dimensioni tali da rendere più difficoltosa la gestione degli impatti alle produzioni agricole.

L'ampia dispersione della specie nelle campagne determina infatti forti danni a carico di diverse produzioni agricole.

I colombi che si disperdono quotidianamente nelle campagne per voli di foraggiamento trovano, in gran parte, siti di nidificazione negli edifici dei centri urbani e costituiscono, perciò, una crescente fonte di problematiche che riguardano aspetti differenti della vita cittadina e, più in generale, della convivenza uomo/animale con implicazioni di natura igienico-sanitaria e di danno al patrimonio artistico-monumentale. Non sono, inoltre, da trascurare gli aspetti economici legati agli ambiti urbani quali, ad esempio, i costi imputabili alle attività di cattura e soppressione e/o di somministrazione di sostanze ad azione antifecondativa, piuttosto che il posizionamento di reti protettive o sistemi meccanici o elettrici di esclusione della posa su edifici monumentali, scuole, luoghi di cura e di degenza.

Stante la situazione sopra rappresentata e visto lo status ecologico (entità faunistica che ha conosciuto un'importante crescita distributiva e numerica) e normativo (specie ricompresa tra la fauna) del Colombo di città, si ritiene che abbattere un numero limitato di capi nelle immediate vicinanze delle coltivazioni a rischio sia un metodo efficace ed accettabile di limitazione del danno, che rafforza l'effetto deterrente dei mezzi di dissuasione incruenti che, come è noto, perdono la loro efficacia dopo breve tempo.

La tortora dal collare (*Streptopelia decaocto*) negli ultimi anni ha avuto un forte incremento sul territorio regionale, è una specie granivora che si nutre nel periodo autunnale di semi di girasole, colture proteoleaginose (coltura di seconda semina come pisello proteico o alimentare e soia) e cereali (sorgo, mais di seconda semina), prodotti della distillazione dei graspi e delle bucce degli acini d'uva, in promiscuità con le altre specie granivore come piccione e colombaccio, complicando la corretta attribuzione della specie causa del danno al momento del riscontro di campo da parte dei tecnici regionali.

Sia la tortora dal collare sia il colombo causano danni di natura igienico-sanitaria da imbrattamento da feci alle strutture di allevamento di bestiame, di avicunicoli (stalle,

capannoni, silos di alimentazione e loro pertinenze), di stoccaggio e ricovero di granaglie e mangimi.

Il metodo di prelievo autorizzato e le caratteristiche delle specie sono tali da garantire la necessaria selettività e da limitare in maniera sostanziale i rischi per altre specie.

AUTORITA' ABILITATA A DICHIARARE CHE LE CONDIZIONI STABILITE SONO SODDISFATTE: ai sensi della legislazione nazionale e regionale, la Regione Emilia-Romagna risulta essere l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall'art. 9, comma 2 della Direttiva 2009/147/CE sono realizzate.

CONTROLLI: la Regione Emilia-Romagna nella stagione venatoria 2026-2027 auspica l'attivazione di una WEB APP che permetta la rendicontazione in tempo reale degli animali prelevati. Trattandosi di utilizzo ancora facoltativo, rimarrà in alternativa la possibilità di continuare ad utilizzare il tesserino cartaceo. Il cacciatore che opterà per la forma cartacea, come gli anni passati, avrà l'obbligo della rendicontazione aggiuntiva del prelievo attraverso il servizio web disponibile nel portale regionale dedicato, al quale i cacciatori dovranno connettersi per registrare l'attività di prelievo in deroga, comunicando il numero di capi abbattuti per ciascuna giornata di caccia. Tale servizio è disponibile dal 1° ottobre 2026 secondo le modalità indicate nel portale regionale nella sezione specifica "Esercizio delle deroghe".

L'accesso al sistema è previsto per tutti i cacciatori residenti nella Regione Emilia-Romagna che abbiano optato per l'utilizzo del tesserino cartaceo. I cacciatori che scelgono il tesserino digitale devono utilizzare soltanto questo strumento per la rendicontazione dei capi abbattuti.

Una volta eseguito l'accesso, sarà necessario compilare i campi richiesti dalle maschere dell'attività di caccia, segnalando, al termine, il numero di capi abbattuti in ciascuna giornata. Tale servizio consentirà quindi di conoscere, in tempo reale, il numero di abbattimenti e di seguirne la progressione per garantire il rispetto del carniere totale previsto.

Il prelievo in deroga della specie piccione verrà di regola sospeso anteriormente alla data del 31 gennaio 2027 al raggiungimento della soglia di 14.000 capi e quello della tortora dal collare verrà sospeso anteriormente alla data del 30 novembre 2026 al raggiungimento di 1.800 capi registrati, fatta salva la possibilità di richiedere a ISPRA un incremento del contingente massimo prelevabile esplicitando le motivazioni ed esigenze. Il controllo verrà effettuato mediante incrocio dei dati registrati nell'App tesserino digitale e quelli provenienti dal portale web regionale dedicato, al fine di prevenire lo sforamento del contingente assegnato per effetto di eventuali dati non tempestivamente inseriti.

Si prevede altresì la possibilità di sospendere il prelievo, su richiesta dell'ISPRA, qualora siano accertate gravi diminuzioni della loro consistenza numerica.

Per i cacciatori che hanno optato per il tesserino cartaceo e la rendicontazione tramite il servizio web disponibile nel portale regionale dedicato, in caso di mancato inserimento dei capi abbattuti all'interno del portale nei tempi previsti, sarà applicata la sanzione di cui all'art. 61, comma 2 della Legge Regionale n. 8/1994.

I cacciatori che hanno optato per il tesserino cartaceo devono anche apporre nell'apposita sezione del tesserino regionale:

- Per quanto riguarda il piccione o colombo di città, nel primo spazio utile a fianco della sigla PC*, una X all'interno dell'apposito spazio per ognuno dei capi abbattuti.
- Per quanto riguarda la tortora dal collare, nel primo spazio utile a fianco della sigla TORT.COLL*, una X all'interno dell'apposito spazio per ognuno dei capi abbattuti.

L'annotazione (sia tramite utilizzo dell'App che sul tesserino cartaceo) di ogni singolo capo deve avvenire subito dopo l'abbattimento accertato dal cacciatore. La mancata annotazione comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 31 comma 1 lettera m-bis della Legge n. 157/1992.

SOGGETTI ABILITATI: i residenti in Emilia-Romagna iscritti agli ATC regionali o alle zone di pre-parco del Delta del Po, i residenti in Emilia-Romagna che esercitano l'attività venatoria in mobilità alla fauna migratoria negli ATC regionali e coloro che esercitano l'attività venatoria in Azienda faunistico-venatoria o che abbiano optato per la forma esclusiva di caccia di cui all'art. 12, comma 5, lett. b) della Legge n. 157/1992.

LUOGO DI APPLICAZIONE: l'intervento interessa tutti i territori provinciali. Il prelievo è consentito nelle aree nelle quali siano stati messi in atto mezzi alternativi di dissuasione (dissuasori visivi, acustici ecc.) e contestualmente alla loro applicazione ed esclusivamente all'interno e nelle immediate vicinanze degli appezzamenti in cui sono presenti colture da seme prossime alla raccolta, coltivazioni di cereali autunno-vernini, colture proteo oleaginose a semina autunnale e stoppie, a distanza non superiore a 100 metri e sufficientemente distanti, per motivazioni di sicurezza, dai centri cittadini.